

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI



UNIONE EUROPEA
FEASR

Programma
di Sviluppo
Rurale **PSR**
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo
Rurale: l'Europa investe nelle zone rurali
2007
2013

*Programma di Sviluppo Rurale
Regione Sicilia 2007-2013 Reg. CE 1698/2005*

***DISPOSIZIONI SUL RECESSO E CAMBIO
BENEFICIARIO NELLE MISURE AD
INVESTIMENTO***



DISPOSIZIONI SUL RECESSO E CAMBIO BENEFICIARIO NELLE MISURE AD INVESTIMENTO

INDICE

1. Premessa	Pag. 1
2. Fittispecie previste	Pag. 1
3. Recesso del beneficiario dagli impegni senza subentro	Pag. 1
3. 1. Cause di forza maggiore.....	Pag. 2
4. Trasferimento degli impegni e cambio beneficiario	Pag. 2
4.1 Trasferimento degli impegni e cambio beneficiario per decesso del beneficiario	Pag. 3
4.2 Trasferimento degli impegni e cambio beneficiario per incapacità di lunga durata del beneficiario	Pag. 4
5 Trasferimento degli impegni e cambio beneficiario per cambiamento dell'assetto proprietario o cessione dell'attività	Pag. 5
6. Cambio beneficiario su sistema SIAN	Pag. 7
7. Istruttoria delle pratiche di subentro e cambio beneficiario	Pag. 8

1. Premessa

Come riportato nelle Disposizioni Procedurali Misure a investimento – Parte generale, in attuazione dell'art. 72 del Reg. (CE) n. 1698/05 è stabilito che un'operazione di investimento che ha beneficiato del contributo del PSR non subisca, nei cinque anni successivi alla decisione di finanziamento dell'Autorità di Gestione, ovvero a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di concessione del contributo, modifiche sostanziali che:

- a) ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad una impresa o a un ente pubblico;
- b) siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di una attività produttiva.

Ne consegue che, non è consentito, dopo l'adozione del provvedimento di concessione del contributo, modificare in maniera sostanziale le componenti del progetto approvato, salvo quanto concesso in fase di variante. Inoltre, non è possibile modificare la destinazione di uso del bene per il restante periodo vincolativo previsto nelle disposizioni attuative a seguito dell'ultimazione dei lavori e della erogazione del saldo finale.

Il mancato rispetto dei vincoli di cui alla lettera a e b, per come sopra descritti comporta l'avvio del procedimento per la pronuncia della decadenza totale dai contributi e la revoca degli stessi, nonché il recupero delle somme eventualmente già erogate, oltre che eventuali danni.

Le presenti disposizioni si applicano dal momento dell'emanazione delle stesse. In mancanza di regolamentazione specifica o di disposizioni già vigenti in contrasto con le presenti disposizioni, esse possono essere applicate anche ai procedimenti in corso.

Le presenti disposizioni si applicano alle fattispecie di interventi e di procedimenti amministrativi espressamente previsti dalle stesse; per altre tipologie non indicate, l'Amministrazione si riserva di esaminare eventuali particolari casistiche.

2. Fattispecie previste

Nel rispetto delle disposizioni sopra riportate, possono presentarsi le **seguenti ipotesi o fattispecie**:

- **Recesso del beneficiario dagli impegni senza subentro**
- **Trasferimento degli impegni e cambio beneficiario**
 - per decesso del beneficiario;
 - per incapacità di lunga durata del beneficiario;
 - per cambiamento dell'assetto proprietario o cessione dell'attività;

3. Recesso del beneficiario dagli impegni senza subentro

Per recesso dagli impegni assunti s'intende la **rinuncia volontaria** al mantenimento di una o più misure e/o azioni e/o tipologie d'intervento per le quali è stata presentata una richiesta di contributo. L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al Servizio competente che ha emesso il decreto.

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui l'ufficio istruttore abbia comunicato al beneficiario la presenza di irregolarità nella domanda o nel caso in cui sia stata avviata la procedura per la pronuncia della decadenza dagli aiuti. La rinuncia non è, altresì, consentita qualora al beneficiario sia stato comunicato lo svolgimento di un controllo in loco.

Il recesso comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali, ad esclusione del caso in cui sussistano cause di forza maggiore.

3. 1. Cause di forza maggiore

Le cause di forza maggiore, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 47 del Reg. (CE) n. 1974/2006 che consentono il recesso senza obbligo di restituzione dei contributi già percepiti per quella parte dell'operazione che è stata realizzata, senza applicazione di alcuna riduzione o sanzione, sono:

- a) decesso del beneficiario;
- b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) espropriazione di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;
- d) calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda;
- e) distruzione accidentale dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- f) epizootia che colpisca la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del beneficiario;
- g) fitopatie che colpiscano in tutto in parte la superficie aziendale, comprovate da ordine di estirpazione da parte dell'autorità competente.

Come definito nella Comunicazione C(88) 1696 della Commissione Europea, ulteriori casi di forza maggiore devono essere intesi nel senso di "circostanze anormali, indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà". Il riconoscimento di una causa di forza maggiore, come giustificazione del mancato rispetto degli impegni assunti, costituisce "un'eccezione alla regola generale del rispetto rigoroso della normativa vigente e va pertanto interpretata ed applicata in modo restrittivo". La documentazione relativa ai casi di forza maggiore deve essere notificata per iscritto, al Servizio competente entro 10 (dieci) giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi. Per quanto concerne le prove richieste agli operatori che invocano la forza maggiore, la sopra citata comunicazione indica che "devono essere incontestabili".

Se il beneficiario non completa l'iniziativa per cause di forza maggiore riconosciute non è tenuto alla restituzione degli importi percepiti, in relazione agli interventi realizzati, e non si applica alcuna sanzione.

4. Trasferimento degli impegni e cambio beneficiario

Il beneficiario di una misura ad investimento può cedere totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto nel periodo del rispetto degli impegni e quest'ultimo può subentrare purché sia in possesso dei requisiti di ammissibilità e dei requisiti di valutazione necessari al mantenimento nella graduatoria definitiva in posizione utile al finanziamento.

Il beneficiario è tenuto a notificare all'Amministrazione competente le variazioni intervenute entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione.

Il subentrante deve obbligatoriamente costituire il fascicolo. Inoltre il subentrante deve impegnarsi con apposita dichiarazione a mantenere gli impegni assunti per il periodo vincolativo dal beneficiario originale.

Qualora il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti di ammissibilità aziendale previsti nelle norme attuative della misura/sottomisura e/o azione o non intenda assumersi gli impegni del cedente, viene avviata nei confronti di quest'ultimo la procedura di revoca e recupero delle somme erogate (applicazione delle rispettive sanzioni per violazione).

4.1 Trasferimento degli impegni e cambio beneficiario per decesso del beneficiario

4.1.1 - Se il decesso del beneficiario avviene dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva e prima dell'emissione del decreto di finanziamento, (in ogni caso deve essere chiusa la fase istruttoria perché il sistema consenta il cambio beneficiario), l'erede può fare richiesta di subentro e se è in possesso dei richiesti requisiti di ammissibilità e di valutazione, potrà essere emesso il decreto di finanziamento a suo nome. Il nuovo beneficiario è tenuto alla costituzione del fascicolo aziendale.

In questo caso deve produrre tutta la documentazione idonea a attestare la sua posizione e cioè:

- 1 Certificato di morte del beneficiario;
- 2 Scrittura notarile indicante la linea ereditaria (successione)
3. In caso di coeredi consenso di tutti i coeredi al nuovo beneficiario al subentrare nell'investimento;
4. Dichiarazione del nuovo beneficiario del possesso dei requisiti di ammissibilità e di quelli relativi alla valutazione dell'iniziativa;
5. Documentazione che dimostri il possesso dei requisiti di ammissibilità e di quelli relativi alla valutazione del dell'iniziativa in maniera analoga a quanto previsto nelle disposizioni della misura;
6. Dichiarazione di impegno del subentrante a rispettare le prescrizioni, gli obblighi e gli impegni previsti dalle disposizioni, ecc.
7. Titolo di possesso dei beni relativi all'investimento previsto;
8. Scheda di validazione del fascicolo aziendale.

4.1.2 - In caso di decesso del beneficiario dopo che è stato emesso il decreto di finanziamento ma prima che siano state iniziate le opere e sia stata presentata la domanda di pagamento, se il successore ha gli stessi requisiti di ammissibilità e di selezione come descritto in precedenza, può chiedere il subentro e fare la domanda di pagamento, realizzando le iniziative previste in sede di approvazione del progetto.

Anche in questo caso il subentrante deve produrre tutta la documentazione idonea a attestare la sua posizione e cioè:

- 1 Certificato di morte del beneficiario;
- 2 Scrittura notarile indicante la linea ereditaria (successione) o dichiarazione di successione presentata all'Agenzia delle Entrate;
3. In caso di coeredi consenso di tutti i coeredi al nuovo beneficiario;
4. Dichiarazione del nuovo beneficiario del possesso dei requisiti di ammissibilità e di quelli relativi alla valutazione del dell'iniziativa;
5. Documentazione che dimostri il possesso dei requisiti di ammissibilità e di quelli relativi alla valutazione del dell'iniziativa in maniera analoga a quanto previsto nelle disposizioni della misura;
6. Dichiarazione di impegno del subentrante a rispettare le prescrizioni, gli obblighi e e gli impegni previsti dalle disposizioni, ecc.
7. Titolo di possesso dei beni relativi all'investimento previsto;
8. Scheda di validazione del fascicolo aziendale.

4.1.3 - In caso il decesso del beneficiario avvenga durante la realizzazione delle opere, se il successore ha gli stessi requisiti di ammissibilità e di selezione del beneficiario iniziale o almeno mantiene la posizione in graduatoria utile al finanziamento, può subentrare al beneficiario iniziale e portare avanti le iniziative previste dal progetto ammesso a finanziamento.

La documentazione da presentare è simile a quella descritta per le fattispecie precedenti, a cui deve aggiungersi una relazione sullo stato di attuazione degli investimenti al momento del subentro, in relazione anche alle eventuali domande di pagamento presentate. Inoltre il subentrante si deve impegnare a rispettare i vincoli previsti per l'investimento. Nel caso di opere ancora da liquidare si dovrà presentare:

- 1 Certificato di morte del beneficiario; o dichiarazione di successione presentata all'Agenzia delle Entrate;
- 2 Scrittura notarile indicante la linea ereditaria (successione)

3. In caso di coeredi consenso di tutti i coeredi al nuovo beneficiario;

4. Scheda di validazione del fascicolo aziendale.

Nel caso il subentrante non dovesse possedere i requisiti di ammissibilità e di selezione utili al subentro o non fosse richiesto il subentro, verranno pagate solamente le opere realizzate sino al momento del decesso del beneficiario e gli eredi non saranno tenuti a restituire le somme da questo già ricevute. In questo caso, oltre al certificato di morte del beneficiario e alla scrittura notarile indicante la linea ereditaria, gli eredi dovranno delegare uno di essi a percepire le somme relative alle opere realizzate e non ancora pagate e dovranno produrre una relazione dettagliata sulle opere realizzate al momento del decesso del beneficiario, sullo stato dei pagamenti e sui relativi contributi già percepiti o da percepire. Per quanto riguarda le opere e le forniture non ancora fatturate, potranno essere fatturate all'erede designato dopo che questi ha completato la procedura di cui sopra. Per quanto riguarda le fatture già emesse a nome del beneficiario originale, esse potranno essere rendicontate dall'erede designato a cui verranno erogati i pagamenti (sempre dopo il completamento delle procedure di cui sopra).

4.1.4 - In caso di decesso del beneficiario dopo il saldo finale, il successore deve impegnarsi a mantenere gli impegni del beneficiario in sede di partecipazione al bando e di finanziamento degli investimenti (impegni ex post); se non produce idonea attestazione relativa a tale impegni o non rispetta gli stessi, dovrà restituire i contributi relativi all'investimento stesso.

In tale fattispecie la documentazione da produrre è la seguente:

1 Certificato di morte del beneficiario;

2 Scrittura notarile indicante la linea ereditaria (successione) o dichiarazione di successione presentata all'Agenzia delle Entrate;

3. Dichiarazione di impegno di tutti gli eredi a rispettare gli impegni e i vincoli successivi alla realizzazione dell'iniziativa (impegni ex -post);

4. Dichiarazione di impegno di tutti gli eredi a consentire l'effettuazione dei controlli relativi ai vincoli ex-post;

5. Scheda di validazione del fascicolo aziendale.

4.2 Trasferimento degli impegni e cambio beneficiario per incapacità di lunga durata del beneficiario

Le stesse procedure possono essere applicate in caso di incapacità professionale di lunga durata del beneficiario. Dovrà essere prodotta la documentazione attestante tale incapacità. Attraverso detta documentazione dovrà essere provata da parte del beneficiario l'impossibilità di continuare l'attività e di portare a termine gli impegni assunti in sede di partecipazione al bando (solo in questo caso potrà essere identificata come causa di forza maggiore). Ad esempio, dovrà essere prodotta la certificazione medica attestante la malattia invalidante o i casi di lungodegenza ospedaliera e, in ogni caso, la dimostrazione dell'impossibilità a continuare l'attività lavorativa dovrà essere correlata alla specifica attività professionale del beneficiario. Il subentrante dovrà obbligatoriamente dimostrare il possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando e dalle disposizioni specifiche della misura a cui l'investimento fa riferimento. Il nuovo beneficiario è tenuto alla costituzione del fascicolo aziendale.

Nel caso non dovesse verificarsi il subentro, potrà essere consentito solo il recesso al momento del verificarsi dell'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario, senza obbligo di restituzione dei contributi già percepiti per quella parte dell'operazione che è stata realizzata (e quindi senza applicazione di alcuna riduzione o sanzione)

Il beneficiario è tenuto a notificare all'Amministrazione competente le variazioni intervenute entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione.

In caso di verificarsi delle altre cause di forza maggiore potrà essere consentito solo il recesso al momento dell'evento, senza la possibilità di subentro e senza obbligo di restituzione dei contributi già percepiti per quella parte dell'operazione che è stata realizzata (e quindi senza applicazione di alcuna riduzione o sanzione).

5 Trasferimento degli impegni e cambio beneficiario per cambiamento dell'assetto proprietario o cessione dell'attività

Come specificato al par. 1 , nelle misure ad investimento del PSR Sicilia 2007/2013 devono essere rispettati i vincoli imposti dall' Art. 72 del Reg. (CE) n. 1698/05 riguardo al periodo di non alienabilità e i vincoli di destinazione.

L' Autorità di Gestione può comunque stabilire criteri più restrittivi e disciplinare i casi, le modalità e le condizioni in cui è possibile procedere a svincolo anticipato del bene o al trasferimento del vincolo a terzi, nonché alla sostituzione del bene con altri di valore e capacità corrispondenti, fatti salvi i cinque anni previsti dalla normativa comunitaria.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo.

Il mancato rispetto dei vincoli sopra descritti comporta l'avvio del procedimento per la pronuncia della decadenza totale dai contributi e la revoca degli stessi, nonché il recupero delle somme eventualmente già erogate, oltre che eventuali danni.

Il nuovo beneficiario è tenuto alla costituzione del fascicolo aziendale.

In ogni caso il cambiamento dell'assetto proprietario o la cessione dell'attività devono essere comunicate all'Amministrazione entro 30 giorni dalla perfezionamento delle stesse.

In caso di cambiamento delle ragione sociale, dell'assetto proprietario o delle cessione di attività deve essere prodotta tutta la documentazione necessaria affinché l'Amministrazione possa valutare l'entità e le modalità di tali cambiamenti.

Come detto in premessa, queste disposizioni si applicano dal momento dell'emanazione delle stesse, ma in mancanza di regolamentazione specifica o di disposizioni già vigenti in contrasto con esse, possono essere eventualmente applicate anche ai procedimenti in corso.

5. 1 Cambiamento della ragione sociale (quindi in base al codice civile di cambiamento del "nome" della Società) devono essere prodotti (se pertinenti):

- Comunicazione della ditta (legale rappresentante)
- Scheda di validazione del fascicolo aziendale
- Certificato camera commercio aggiornato;
- Statuto o regolamento interno aggiornato (se pertinente);
- Altro

5. 2 Cambiamento dell'assetto proprietario (esempio cambio della natura giuridica di una società, una società che ne incorpora un'altra, oppure il beneficiario singolo diventa beneficiario in forma societaria):

- Dichiarazione della ditta (legale rappresentante);
- Scheda di validazione del fascicolo aziendale
- Certificato camera commercio aggiornato ;

- Statuto o regolamento interno aggiornato (se pertinente);
- Dichiarazione che verranno rispettati gli impegni assunti in sede di finanziamento da parte del subentrante,
- Dichiarazione e eventuale documentazione che i cambiamenti intervenuti non influiscono sull'ammissione a finanziamento e sui relativi criteri adottati in fase di selezione;
- Dichiarazione di impegno del legale rappresentante a rispettare quanto previsto nei bandi e negli atti relativi al finanziamento;
- Eventuali dichiarazioni dei soci o deliberazioni degli organi societari che si impegnano a rispettare gli impegni previsti dal bando (se pertinente); ;
- Dichiarazione di impegno a rispettare i vincoli imposti riguardo al periodo di non alienabilità e i vincoli di destinazione dall' Art. 72 del Reg. (CE) n. 1698/05 e di essere a conoscenza dei relativi controlli ex -post previsti dall'art. 29 del Reg. (UE) 65/2011
- Contratti di cessione o subentro (se pertinenti);
- Altro

5. 3 Cessione dell'attività

Nel caso di cessione totale o parziale dell'azienda ad un altro soggetto, nel periodo del rispetto degli impegni, quest'ultimo può subentrare nell'impegno purché sia in possesso dei requisiti di accesso e quelli di valutazione ai fini della determinazione del punteggio assegnato in graduatoria. In ogni caso devono essere rispettate le condizioni previste dall'art. 72 del Regolamento 1698/2005.

Nel caso di cessione dell'attività per locazione di opere finanziate attraverso una misura ad investimento, dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

- Dichiarazione della ditta (legale rappresentante);
- Scheda di validazione del fascicolo aziendale
- Certificato camera commercio aggiornato;
- Statuto o regolamento interno aggiornato (se pertinente);
- Dichiarazione che verranno rispettati gli impegni assunti in sede di finanziamento da parte del subentrante,
- Dichiarazione e eventuale documentazione che i cambiamenti intervenuti non influiscono sull'ammissione a finanziamento e sui relativi criteri adottati in fase di selezione;
- Dichiarazione di impegno del legale rappresentante a rispettare quanto previsto nei bandi e negli atti relativi al finanziamento;
- Eventuali dichiarazioni dei soci o deliberazioni degli organi societari che si impegnano a rispettare gli impegni previsti dal bando (se pertinente); ;
- Dichiarazione di impegno a rispettare i vincoli imposti riguardo al periodo di non alienabilità e i vincoli di destinazione dall' Art. 72 del Reg. (CE) n. 1698/05 e di essere a conoscenza dei relativi controlli ex -post previsti dall'art. 29 del Reg. (UE) 65/2011
- Documentazione attestante la cessione in locazione dell'attività per il periodo di vincolo;
- Altro

6. Cambio beneficiario su sistema SIAN

L'Ufficio istruttore, conclusa l'istruttoria, effettua il cambio beneficiario sul sistema informativo SIAN, utilizzando la seguente procedura.

La funzione di "cambio beneficiario" è presente nell'ambito dell'applicativo "PSR 2007-2013 - Misure strutturali – Istruttoria" ed è attivabile solamente per le Domande di Aiuto per le quali sia stata chiusa l'istruttoria.

Effettuando la ricerca con il CUA del beneficiario si ottiene la lista degli atti amministrativi: **selezionare la domanda d'aiuto** e cliccare sul pulsante "Cambio Beneficiario"

MISURE STRUTTURALI - 2009

Sel.	CUAA	Denominazione	Partita IVA	Numero Domanda	Tipo Atto	Stato Avan. lavori	CAA	Misura	Autorità di gestione	Info
<input checked="" type="radio"/>	017FNC23HSC485	SACCHETTI FRANCESCO	0048810948	94750002035	DOMANDA DI AIUTO	ISTRUITA CON ESITO POSITIVO SU TUTTE LE MISURE		1.3.3	LIGURIA	?
<input type="radio"/>	017FNC23HSC485	SACCHETTI FRANCESCO	0048810948	94750002076	DOMANDA DI PAGAMENTO CON DOMANDA DI AIUTO	IN ISTRUTTORIA		1.3.3	LIGURIA	?

Una volta premuto il pulsante, si avrà accesso alla schermata del Cambio Beneficiario vera e propria.

MISURE STRUTTURALI - 2009

Codice a barre: 94750002035

CUAA del precedente Beneficiario: 017FNC23HSC485 Denominazione del precedente Beneficiario: SACCHETTI FRANCESCO

CUAA del nuovo Beneficiario: Denominazione del nuovo Beneficiario:

Motivazione del Cambio Beneficiario:

Per completare il Cambio, è necessario inserire due informazioni:

- Il CUA del nuovo Beneficiario (il cui Fascicolo sia valido)

- La motivazione del Cambio Beneficiario, selezionabile tra:

o decesso del beneficiario

o incapacità professionale

o cessione totale o parziale dell'azienda

Entrambe le informazioni sono obbligatorie.

Premendo il pulsante "Annulla", si ritornerà alla lista degli Atti.

Premendo invece il pulsante "Salva" si completerà, previa conferma il cambio vero e proprio.

Servizi Utente: LCAMPOM
Connesso da: 06:32:42

Compilazione Atti Amministrativi - Cambio del Beneficiario Domanda 

MISURE STRUTTURALI - 2009

Codice a barre: 94750002035

CUAA del precedente Beneficiario: 017FNC23HSC485 Denominazione del precedente Beneficiario: SACCHETTI FRANCESCO

CUAA del nuovo Beneficiario: 017FNC23HSC485 Denominazione del nuovo Beneficiario: DE NATEO PABLO NICOLA

Motivazione del Cambio Beneficiario: DECESSO DEL BENEFICIARIO

Windows Internet Explorer

Attenzione! Stà per essere effettuata un'operazione del cambio beneficiario. Tale operazioni non sarà revocabile. Si vuole procedere?

Attenzione: una volta confermata, è impossibile annullare l'operazione

Completata la procedura di Cambio, l'Ufficio istruttore ne darà immediata comunicazione all'interessato in quanto da questo momento sarà possibile per il nuovo beneficiario compilare la Domanda di Pagamento.

7. Istruttoria delle pratiche di subentro e cambio beneficiario

IL BENEFICIARIO deve presentare la domanda di subentro o cambio beneficiario e tutta la documentazione da allegare alla stessa al competente ufficio istruttore che detiene il fascicolo dell'operazione.

L'UFFICIO ISTRUTTORE: Verificata la completezza, la correttezza e l'ammissibilità della domanda, nonché tutta la documentazione a corredo, procede all'eventuale richiesta di integrazione dei documenti, compila verbale istruttorio e lo allega a sistema all'istruttoria della domanda d'aiuto.

Successivamente si procederà all'emissione del Decreto di cambio beneficiario.

Firmato
L'AUTORITÀ DI GESTIONE
Rosaria Barresi